

Bocciatura per troppe assenze durante l'epidemia coronavirus? Può essere illegittima di [Avv. Marco Barone](#)



Una ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto con cui non veniva ammessa alla classe successiva a causa del rilevante numero di assenze. Il consiglio di classe, con riferimento all'alunna in questione dichiarava l'impossibilità di procedere allo scrutinio perché, avrebbe effettuato assenze per una quota superiore al 25% rispetto al monte ore annuale. Si pronuncia il TAR del Lazio accogliendo il ricorso con atto del 22/01/2021 N. 00900/2021.

Assenze ed emergenza coronavirus non possono essere scollegate

Rilevano i magistrati accogliendo il ricorso come prodotto dalla difesa della ricorrente che "la contestazione del numero di assenze in considerazione della particolare situazione pandemica che ha vietato per un periodo lo svolgimento di lezioni in presenza, delle difficoltà quindi per la stessa ricorrente di recuperare dal numero di assenze pregresso e in generale anche in applicazione del principio di precauzione, appare inidonea a determinare il non superamento di per sé dell'anno scolastico, ferme le valutazioni dell'amministrazione in relazione al conseguimento o meno dell'obiettivo formativo.

Ne discende che la normativa regionale, analogamente a quella nazionale, diretta a regolamentare il numero di assenze minime ai fini della possibilità di essere valutati per l'ammissione alla classe successiva deve ritenersi illegittima, così come il provvedimento impugnato. La peculiare situazione pandemica e le difficoltà emerse in sede di organizzazione del settore scolastico depongono nel senso della illogicità delle disposizioni provinciali e nazionali che hanno previsto un limite massimo di assenze. Ne discende, nel complesso che il provvedimento deve essere annullato per difetto di adeguata motivazione che concerne anche la motivazione sulla assenza di casi eccezionali previsti dall'art. 4, comma 7, dell'allegato a) della delibera n. 691 del 2020 della GPA Trento. La questione incidendo su disposizioni di carattere nazionale e non solo provinciale atte a disciplinare il numero di assenze degli studenti deve ritenersi rientrare nella competenza territoriale del Tar adito".

Insomma un provvedimento particolare della giustizia amministrativa di cui si dovrà sicuramente tener conto anche in questo anno scolastico afflitto dall'emergenza coronavirus.

(da www.orizzontescuola.it)